



REGIONE DEL VENETO

**Riparto delle funzioni amministrative
tra Regione e Autonomie Locali
ai sensi delle leggi di attuazione
della L.R. 13 aprile 2001, n. 11
(2001-2011)**





REGIONE DEL VENETO

**Riparto delle funzioni amministrative
tra Regione e Autonomie Locali
ai sensi delle leggi di attuazione
della L.R. 13 aprile 2001, n. 11
(2001 – 2011)**

Assessorato al bilancio e agli enti locali
Segreteria generale della programmazione
Direzione riforme istituzionali e processi di delega

PRESENTAZIONE

La presente pubblicazione si pone in linea di continuità con il precedente lavoro di analisi per l'elaborazione del documento sul "Riparto di funzioni amministrative tra Regione e Autonomie locali" secondo le disposizioni della L.R. 13 aprile 2001, n.11, nel periodo ricompreso dalla sua entrata in vigore ad oggi (2001-2011).

Il precedente studio conteneva la trasposizione in forma schematica delle previsioni della LR 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) approvata dalla Regione per dare attuazione alla Riforma avviata dallo Stato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (c.d. Riforma Bassanini).

L'indagine che si presenta è finalizzata a monitorare l'attuale assetto delle funzioni amministrative in capo ai vari livelli di governo territoriale, mediante l'analisi delle leggi regionali emanate per dare attuazione alle disposizioni contenute nella LR 11/2001 (c.d. Bassanini regionale).

Tali leggi hanno inciso sull'impianto normativo della LR 11/2001 in una duplice direzione: nel senso di completare il quadro normativo già delineato dalla LR 11/2001, laddove questa conteneva un rinvio espresso ad ulteriori interventi legislativi regionali per la disciplina di interi settori o di singoli profili di una determinata materia; ovvero nel senso di dettare una disciplina integrativa successiva alla LR 11/2001.

Con riguardo ai settori in cui la Regione ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni della LR 11/2001, l'analisi svolta ha consentito di evidenziare come le leggi di attuazione della "Bassanini regionale" abbiano contribuito a determinare un'ulteriore spinta alla realizzazione del decentramento amministrativo nel territorio regionale, nell'ottica del contemperamento tra l'esigenza di valorizzazione del principio della sussidiarietà e il riconoscimento del ruolo della Regione quale soggetto primario di programmazione, pianificazione e indirizzo.

Dall'indagine è emerso che nel periodo 2001-2011 sono state approvate 27 leggi regionali che hanno dato attuazione alla LR 11/2001, oltre alle 43 leggi di modifica e integrazione, che complessivamente considerate (70 leggi regionali), rappresentano circa il 21 % del totale delle leggi regionali emanate nello stesso periodo (pari a 336 leggi regionali) (**Grafici 1 e 2**).

E' emerso altresì che in alcuni settori di intervento, ad oggi non sono state approvate le leggi regionali di attuazione richiamate espressamente dalle disposizioni della LR 11/2001.

In particolare, con riferimento a taluni settori, la LR 11/2001 aveva previsto un riordino dell'intera materia anche mediante la predisposizione di testi unici (così, ad esempio, in tema di tutela della salute, di formazione ed orientamento professionale, e di diritto allo studio non-universitario, di tutela dell'ambiente); in altri casi aveva demandato ad un ulteriore intervento normativo la disciplina solo di taluni aspetti specifici della materia in recepimento del d.lgs. 112/1998 (così, ad esempio, in tema di aree industriali e aree ecologicamente attrezzate, di miniere e risorse geotermiche).

In ragione del mancato intervento normativo regionale, nei predetti settori continua ad oggi a trovare applicazione la previgente normativa di riferimento che, in taluni casi, configura un riparto delle competenze tra Regione ed Enti locali anche non più rispondente al nuovo quadro costituzionale.


L'esigenza di un intervento di riforma da parte del legislatore regionale, conseguente all'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione, si è fatta oggi ancora più urgente alla luce delle recenti riforme che hanno posto le basi per l'attuazione di un modello regionale federalista: si pensi in particolare alla legge 42/2009 sul federalismo fiscale, al decreto legislativo 85/2010 sul federalismo demaniale e al DDL c.d. "Carta delle Autonomie", ancora all'esame parlamentare.

E' indubbio che la considerazione del nuovo assetto di competenze, che si sta delineando alla luce dei recenti interventi normativi richiamati, riflette l'esigenza di un generale ripensamento della distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo territoriale, e comporta il riconoscimento di un ruolo chiave in capo alla Regione nell'individuazione dei


nuovi assetti organizzativi, in conformità ai principi costituzionali di sussidiarietà e differenziazione.

In questa prospettiva il presente lavoro si pone quale strumento conoscitivo in ordine all'attuale distribuzione delle funzioni amministrative di competenza regionale, anche in vista di una futura riorganizzazione delle competenze a favore degli Enti locali, secondo quanto impone il nuovo assetto istituzionale.

Graf. 1 - Leggi Regionali relative alla L.R. 11/2001



Graf. 2 - Leggi regionali emanate dal 2001 al 2011 (n. 336)



NOTA METODOLOGICA

Il presente Documento riporta i risultati dell'indagine sulle disposizioni contenute nelle 27 leggi regionali di attuazione della LR 11/2001 che ripartiscono le funzioni amministrative di competenza regionale tra la Regione e le Autonomie locali.

Si è proceduto innanzitutto ad effettuare una ricognizione delle leggi, utilizzando lo stesso ordine espositivo per materia corrispondente a quello della LR 11/2001, facendo riferimento dapprima ai principi generali, e poi alle quattro macroaree in cui sono intervenute le nuove disposizioni (Sviluppo economico e attività produttive - Territorio, ambiente e infrastrutture - Servizi alla persona e alla comunità - Polizia amministrativa regionale e locale).

Le leggi sono state quindi ascritte ai singoli settori di intervento in cui si articola ciascuna delle macroaree (**Tabella 1**).

Sono stati infine riportati, per completezza, i settori in cui non sono intervenute le leggi richiamate dalla stessa LR11/2001, anch'essi ordinati utilizzando il medesimo ordine espositivo per materia (**Tabella 2**).

L'analisi svolta si è concretizzata nella redazione di schede in cui sono stati riportati, per ogni settore di intervento della LR 11/2001, i dati relativi all'attuale distribuzione di competenze tra Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, ed altri Enti operanti sul territorio veneto (Camere di Commercio, Aziende ULSS, Agenzie e Società a partecipazione pubblica, ecc.).

Infine, in calce alle schede, sono stati riportati, i più importanti provvedimenti di carattere normativo o amministrativo ricollegabili al settore di riferimento, nonché alcune annotazioni necessarie per una maggiore comprensione delle funzioni richiamate.

Venezia, 13 giugno 2011

TABELLA I (1)
Leggi di attuazione della LR 11/2001 (*)

PRINCIPI GENERALI	SETTORE I SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	SETTORE II TERRITORIO, AMBIENTE INFRASTRUTTURE
<p>RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI</p> <p>✚ L.R. 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione (art. 3)</p> <p>SISTEMA INFORMATICO REGIONALE</p> <p>✚ L.R. 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale” (art.17)</p> <p>✚ L.R. 14 novembre 2008, n. 19 “Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti a standard nella società dell’informazione del Veneto” (art. 17)</p>	<p>COMMERCIO, FIERE E SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE</p> <p>✚ L.R. 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” (art.34)</p> <p>✚ L.R. 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” (art. 36)</p> <p>ENERGIA</p> <p>✚ L.R. 13 marzo 2009, n. 5 “Modifiche alla LR 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale” (artt. 42, 43, 44,-44bis)</p> <p>CARBURANTI</p> <p>✚ L.R. 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti” (artt.53, 54)</p> <p>INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE</p> <p>✚ L.R. 4 aprile 2003, n.8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” (art. 55)</p> <p>✚ L.R. 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” (art. 55)</p>	<p>PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE E TUTELA DAGLI INQUINAMENTI</p> <p>✚ L.R. 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente svolta dagli osservatori astronomici” (art. 79)</p> <p>RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO</p> <p>✚ L.R. 1 marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po” (art. 84)</p> <p>✚ L.R. 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” (art. 83)</p> <p>TRASPORTI</p> <p>✚ L.R. 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” (art. 87)</p> <p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>✚ L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” (art. 88)</p> <p>VIABILITA’</p> <p>✚ L.R. 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” (art. 96)</p> <p>✚ L.R. 9 agosto 2002, n. 15 Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi (art. 96)</p>

(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della LR 11/2001 di cui la legge regionale costituisce attuazione

TABELLA I (2)

Leggi di attuazione della LR 11/2001

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

TUTELA DELLA SALUTE

- ✚ L.R. 29 novembre 2001, n. 32 “*Agenzia regionale socio sanitaria (art. 115)*”
- ✚ L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali (artt. 112,127, 132)*”
- ✚ L.R. 22 gennaio 2010, n. 7 “*Modifiche alla LR 31.5.1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle ULS delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” ed alla LR 13.4.2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112” (artt. 123bis, 123ter)*”

SETTORE IV POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

POLIZIA AMMINISTRATIVA

- ✚ L.R. 7 maggio 2002, n. 9 “*Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza (art. 150)*”
- ✚ L.R. 23 novembre 2006, n. 24 “*Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale (art. 150)*”
- ✚ L.R. 14 dicembre 2007, n. 35 “*Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine (art. 150)*”

SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

- ✚ L.R. 20 novembre 2003, n. 33 “*Indennità regionale di anticipazione dell’indennità di accompagnamento agli invalidi civili (art. 130)*”

FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE SCOLASTICA


- ✚ L.R. 9 agosto 2002, n. 19 “*Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati (art. 139)*”

SPORT





- ✚ L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “*Nuova disciplina della professione di guida alpina (art. 149)*”
- ✚ L.R. 3 gennaio 2005, n. 2 “*Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (art. 149)*”
- ✚ L.R. 14 agosto 2003, n. 17 “*Norme per promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità (art. 148)*”

TABELLA II
Settori di intervento non disciplinati

SETTORE II
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

INDUSTRIA E AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE
 Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate (art. 41 LR 11/2001)
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
 Miniere e risorse geotermiche (art. 45 LR 11/2001)

SETTORE III
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
 Edilizia residenziale pubblica e disciplina delle Ater (art. 65 LR 11/2001)
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE E TUTELA DAGLI INQUINAMENTI
 Protezione della natura e dell'ambiente (art. 71 LR 11/2001)
 Tutela delle acque dall'inquinamento (art. 78 LR 11/2001)
 Tutela dall'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico (art. 79 LR 11/2001)

SETTORE IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
 Tutela della salute dei servizi sociali (art.112 LR 11/2001)
 Programmazione di servizi sociali e cooperazione tra i vari livelli di governo (art. 128 LR 11/2001)
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE SCOLASTICA
 Formazione e orientamento professionale (art. 137 LR 11/2001)
 Diritto allo studio non universitario (art. 140 LR 11/2001)

Principi Generali

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	PRINCIPI GENERALI Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” (Articolo 3 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 2 LR 35/2001	Determinazione degli obiettivi generali della programmazione	X				
Art. 3 LR 35/2001	Riconoscimento e valorizzazione del ruolo degli altri soggetti pubblici e dei privati, sia in forma singola che associata e nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza.	X				
Art. 4 LR 35/2001	Individuazione delle forme e delle modalità di partecipazione degli enti locali e delle parti sociali	X				
Art. 6 LR 35/2001	Disciplina delle modalità per lo svolgimento del ciclo della programmazione anche mediante l'emanazione di direttive e manuali tecnico-operativi	X				
Art. 10 LR 35/2001	Formulazione, adozione e approvazione del Piano regionale di sviluppo (PRS), nonché determinazione delle modalità della partecipazione dei vari soggetti all'attività di concertazione e regolazione delle forme di svolgimento	X				
Art. 14 LR 35/2001	Adozione ed approvazione dei Piani di settore ¹	X				
Art. 17 LR 35/2001	Adozione ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)	X				

¹ L'articolo 4 della LR 12 dicembre 2003, n. 40 (Nuove norme per gli interventi in agricoltura) prevede che la Giunta regionale adotti, e il Consiglio regionale approvi con deliberazione amministrativa, il Piano regionale del settore agricolo (PSAGR) entro 180 giorni dall'approvazione del PRS.

Artt. 20 e 21 LR 35/2001	Adozione ed approvazione dei Piani di attuazione e spesa (PAS)	X					
Art. 24 LR 35/2001	Avvio dei procedimenti per la sottoscrizione di intese istituzionali di programma	X					
Art. 25 LR 35/2001	Iniziativa per l'articolazione dei Piani di attuazione e spesa su base territoriale subregionale	X	X	X			
Art. 25 LR 35/2001	Determinazione, per ciascuna area, delle specifiche modalità di concertazione	X					
Art. 26 LR 35/2001	Attività di accompagnamento	X					
Art. 27 LR 35/2001	Monitoraggio e definizione dei relativi contenuti e modalità in relazione all'evolversi dei Piani di attuazione e spesa, nonché predisposizione annuale del rapporto di monitoraggio	X					
Art. 32 LR 35/2001	Promozione della conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.	X					
Art. 28 LR 35/2001	Valutazione in itinere e valutazione ex post, volte a determinare l'impatto rispetto agli obiettivi e alle priorità, nonché analisi delle incidenze sui problemi strutturali specifici	X					
Art. 35 LR 35/2001	Definizione, in sede di redazione del primo Piano di attuazione e spesa, delle azioni che costituiscono l'intervento strutturale della Regione tramite una classificazione delle spese	X					
Art. 2 LR 35/2001	Partecipazione al processo di programmazione		X	X			X Parti sociali
Art. 25 LR 35/2001	Adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS		X	X			

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	SISTEMA INFORMATICO REGIONALE Legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale” (Articolo 17 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 1 LR 8/2002	Attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale	X				
Art. 2 LR 8/2002	Istituzione dell'ufficio regionale di statistica	X				
Art. 2 LR 8/2002	Individuazione dei compiti, funzioni e livello organizzativo della struttura regionale di statistica	X				
Art. 2 LR 8/2002	Nomina dei referenti statistici, individuazione delle nomenclature e delle metodologie di base da adottare nonché dei dati statistici ufficiali da diffondere	X				
Art. 7 LR 8/2002	Nomina della commissione statistica regionale	X				
Art. 9 LR 8/2002	Nomina del comitato tecnico scientifico per il Sistema statistico regionale (SISTAR)	X				
Art. 11 LR 8/2002	-Adozione e approvazione del Programma statistica regionale - Stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche	X				
Art. 14 LR 8/2002	Rilevazione delle violazioni da parte degli uffici di statistica facenti parte del SISTAR	X				

Art. 14 LR 8/2002	Irrogazione delle sanzioni amministrative				X		
Art. 15 LR 8/2002	Validazione dei dati forniti dalle amministrazioni, dagli altri soggetti pubblici e privati nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale	X					
Art. 16 LR 8/2002	Autorizzazione all'accesso dei dati statistici e diffusione delle elaborazioni statistiche	X					
Art. 17 LR 8/2002	Adesione al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico (CISIS)	X					

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	SISTEMA INFORMATICO REGIONALE Legge regionale 14 novembre 2008, n. 19 “Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti a standard nella società dell’informazione del Veneto” (Articolo 17 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art.2 LR 19/2008	Potere di indirizzo e controllo sulle azioni e sugli interventi della Regione e degli enti pubblici e privati	X				
Art.3 LR 19/2008	Promozione ed incentivazione dell’uso di formati digitali aperti e non proprietari.	X				
Art.5 LR 19/2008	Determinazione delle modalità per lo svolgimento delle seguenti attività: - censire, aggiornare, gestire e pubblicizzare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio; - favorire la diffusione di programmi riusabili e a codice aperto - promuovere attività di formazione ed informazione - promuovere forme di coordinamento interregionale e di collaborazione con le amministrazioni locali e con altri soggetti pubblici e privati	X				
Art.6 LR 19/2008	Adozione e approvazione di apposite linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione	X				
Art.7 LR 19/2008	Approvazione di un programma di ricerca specifico per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero	X				

*I - Sviluppo Economico e
Attività Produttive*

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	INDUSTRIA E AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale” (Articolo 55 L.R. 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 1 LR 8/2003	Promozione di azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale	X				
Art. 3 LR 8/2003	Riconoscimento, quale distretto produttivo o metadistretto, di sistemi di imprese e degli altri soggetti, pubblici e privati, attivi nell’ambito della promozione, dell’innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo, in deroga ai requisiti quantitativi previsti dalla legge	X				
Art. 5 LR 8/2003	Adozione dei criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale e loro approvazione	X				
Art. 7 LR 8/2003	Riconoscimento del patto e del relativo distretto o meta distretto per il triennio successivo, tramite la presentazione di un nuovo patto di sviluppo	X				
Art. 8 LR 8/2003	Approvazione dei nuovi patti di sviluppo ed emanazione di bandi per l’assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei patti di sviluppo distrettuali e metadistrettuali nonchè determinazione delle loro modalità di gestione	X				
Art. 10 bis LR 8/2003	Assegnazione di risorse per interventi a sostegno delle aggregazioni d’imprese ed approvazione dei relativi bandi	X				

Art. 10 ter LR 8/2003	- Istituzione di un Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all'interno dei Patti di sviluppo distrettuali, e definizione delle modalità operative dello stesso Fondo - Definizione annuale dei criteri di utilizzo del fondo	X				
Art. 14 LR 8/2003	- Attività di promozione, informazione, e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi - Promozione dei programmi e dei progetti promozionali presentati da soggetti pubblici e privati operanti nel territorio veneto - Presentazione annuale alla Commissione consiliare competente di una relazione sullo stato di attuazione della legge	X				
Art. 14 bis LR 8/2003	Attività di promozione economica nei confronti dei distretti produttivi, dei metadistretti e delle relative imprese ai fini dell'accesso al credito e ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi	X				
Art. 7 LR 8/2003	Espressione del parere in ordine alla compatibilità dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale, con riferimento agli strumenti della programmazione provinciale		X			
Art. 7 LR 8/2003	Verifica della compatibilità economica e di fattibilità complessiva del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale ed espressione del parere motivato sulla rispondenza degli obiettivi del patto alle finalità della legge					X CCIAA

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	INDUSTRIA E AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” (Articolo 55 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 1 LR 9/2004	Promozione dello sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche avvalendosi di strumenti di ingegneria finanziaria.	X				
Art. 3 LR 19/2004	Promozione per il tramite della Veneto Sviluppo Spa: - della costituzione di una apposita società per azioni, con partecipazione regionale alla maggioranza del capitale sociale - della costituzione di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo Spa	X				
Art. 4 LR 19/2004	Disciplina delle modalità di assegnazione ai soggetti gestori delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle PMI	X				
Art. 4 LR 19/2004	Disciplina delle modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nonché delle modalità di convenzionamento con i soggetti gestori	X				
Art. 5 LR 19/2004	Disciplina, delle specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria, dei criteri di ripartizione ed erogazione delle risorse, delle modalità di convenzionamento con i soggetti gestori nonché degli obiettivi specifici	X				
Art. 5 LR 19/2004	Disciplina dell'utilizzo delle disponibilità dei singoli fondi regionali di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché determinazione degli indirizzi destinati al soggetto gestore e finalizzati all'attivazione di operazioni richieste dai singoli beneficiari e disciplina delle modalità di reintegro dei fondi utilizzati.	X				
Art. 6 LR 19/2004	Determinazione annuale del diritto di commissione da riconoscere a Veneto Sviluppo S.p.A., a copertura degli oneri per la gestione dei fondi regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, nonché disciplina dei criteri per determinare l'ammontare del diritto di commissione e delle modalità di rendicontazione finanziaria delle attività dei fondi regionali di rotazione.	X				

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	ENERGIA Legge regionale 13 marzo 2009, n. 5 “Modifiche alla LR 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112” in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale” ¹ (Articoli 42, 43, 44, 44 bis LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	C C M M	altri Enti
Art 1 LR 5/2009 (di mod. dell’art. 42 LR 11/2001)	Espressione parere sulla proposta dello Stato per l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 52 quinquies del DPR 327/2001 ² , nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi della legge n. 443/2001, dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale	X				
Art 1 LR 5/2009 (di mod. dell’art. 42 LR 11/2001)	Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 52 quater del DPR 327/2001, dei gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province	X				
Art 1 LR 5/2009 (che introduce l’art. 44 bis LR 11/2001)	Disciplina degli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonché delle linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali	X				

¹ La LR 5/2009 è stata considerata nel monitoraggio della LR 11/2001 tra le leggi regionali di modifica della stessa; tuttavia si è ritenuto di ricomprenderla nel presente monitoraggio, considerandola anche legge di attuazione della LR 11/2001, per la nuova disciplina introdotta relativamente all’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale.

Si segnala, con riferimento all’art. 44 bis, che ad oggi non risulta emanato il provvedimento di Giunta di cui al primo comma, e che pertanto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’Allegato A della DGR n. 2607 del 7/08/2006 richiamata.

² Il DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) contiene la disciplina statale in materia di espropriazione, ed in particolare al Titolo III, capo II, detta disposizioni “in materia di infrastrutture lineari energetiche”.

Art. 1 LR 5/2009 (di mod. dell'art. 44 LR 11/2001)	Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 327/2001, dei gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni		X			
Art. 1 LR 5/2009 (di mod. dell'art. 43, LR 11/2001)	Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 sexies del DPR 327/2001, dei gasdotti di interesse esclusivamente locale (non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune)			X		

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	COMMERCIO, FIERE E SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” (Articolo 34 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Artt. 1 e 2 LR 33/2004	Predisposizione di programmi promozionali e di informazione, nonché di strumenti, servizi e incentivazioni idonei a valorizzare la qualità del prodotto e ad agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese	X				
Art. 3 LR 33/2004	Nomina del Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione nonché disciplina del funzionamento	X				
Art. 4 LR 33/2004	- Approvazione dei programmi e delle direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi da parte di società consortile appositamente costituita - Determinazione degli stanziamenti idonei al finanziamento dei programmi in relazione ai settori di intervento	X				
Art. 5 LR 33/2004	- Costituzione di società consortile per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività previste dalla legge in materia di commercio estero, di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete - Approvazione dello schema di statuto della società - Nomina degli amministratori e dei sindaci della società consortile, attribuiti alla Regione - Partecipazione alle spese di funzionamento della società in proporzione alle quote azionarie possedute	X				

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	COMMERCIO, FIERE E SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” (Articolo 36 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 1 LR 27/2009	Promozione della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti	X				
Art. 2 LR 27/2009	- Costituzione del comitato regionale dei consumatori e degli utenti - Nomina dei supplenti dei rappresentanti degli organismi e degli enti che compongono il Comitato - Sostituzione dei membri del comitato su proposta degli enti e degli organismi che li hanno designati	X				
Art. 3 LR 27/2009	Approvazione della proposta del regolamento che disciplina il funzionamento del Comitato	X				
Art. 5 LR 27/2009	Tenuta del registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e disciplina della procedura per l'iscrizione nel registro	X				
Art. 5 LR 27/2009	Approvazione del programma delle iniziative da realizzare a tutela dei consumatori e degli utenti	X				
Art. 6 LR 27/2009	Definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei finanziamenti regionali, le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati e i casi di revoca degli stessi	X				
Art. 7 LR 27/2009	Promozione di programmi di educazione al consumo per gli studenti, personale docente e genitori, anziani e altri soggetti appartenenti a categorie di consumatori maggiormente vulnerabili	X				

Art. 8 LR 27/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Disciplina delle modalità e dei criteri procedurali per la costituzione ed il funzionamento dell'osservatorio regionale dei prezzi - Svolgimento di studi, ricerche, indagini diretti a rilevare fenomeni distorsivi per il consumatore e per l'utente 	X				
Art. 9 LR 27/2009	Promozione di intese per il contenimento dei prezzi al consumo, nonché disciplina delle modalità attuative delle intese e delle forme di comunicazione al pubblico	X				

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	<p style="text-align: center;">CARBURANTI Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti” (Articoli 53 e 54 LR 11/2001)</p>		Attuale livello di allocazione					
			Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti	
Art. 4 LR 23/2003	<p>Adozione di criteri e di direttive relativi all’ammodernamento della rete stradale di carburante mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale; - Definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell’attuazione degli interventi operativi della rete; - Determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui insistono gli impianti; - Individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi; - Individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti; - Definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità con il territorio previsti dalla legge¹; - Individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti 							
			X					

¹ Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della LR 23/2003, si è in presenza di incompatibilità con il territorio quando sussistono almeno uno dei seguenti elementi:

- a) l’area destinata all’impianto è situata in zone a traffico limitato in modo permanente;
- b) l’area destinata all’impianto è situata in corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico, incroci a Y, ed ubicata sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- c) l’area destinata all’impianto è posta all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;
- d) l’impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra la colonna e il ciglio della strada è inferiore a quattro metri, per cui il rifornimento dell’autoveicolo o dell’impianto avviene sulla sede stradale;
- e) gli accessi dell’area destinata all’impianto sono situati a distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali;
- f) le strutture dell’impianto impediscono la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza nel contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.

Art. 4 LR 23/2003	Adozione di criteri e di direttive relativi ai seguenti profili: - Individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante; - Articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio; - Individuazione delle procedure per i collaudi di nuovi impianti, di quelli trasferiti, di quelli ristrutturati e di quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, nonché determinazione dell'indennità spettante ai componenti la commissione di collaudo	X				
Art. 13 LR 23/2003	- Monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunicazione annuale dei risultati al competente Ministero - Predisposizione di una relazione sullo stato di ammodernamento della rete stradale di carburanti - Promozione di un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale	X				
Art. 5 LR 23/2003	- Predisposizione dei piani dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante, ivi comprese le eventuali deroghe per le località turistiche - Raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli uffici tecnici di finanza relativi all'erogato degli impianti di distribuzione di carburanti (stradali, autostradali, natanti e ad uso privato) - Predisposizione delle proposte di razionalizzazione e di ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti - Decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali		X			
Art. 5 LR 23/2003	Monitoraggio della rete distributiva di carburanti in riferimento al numero, alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti, su base annuale, evidenziando le variazioni intercorse nel periodo		X			
Art. 7 LR 23/2003	Espressione del parere in merito al superamento del numero massimo di impianti previsto per il proprio territorio, in relazione alle domande per il rilascio dell'autorizzazione di un nuovo impianto stradale		X			

Art. 6 LR 23/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di impianti per natanti; - Autorizzazione per il potenziamento degli impianti di carburante limitatamente ai prodotti metano e GPL; - Autorizzazione al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili; - Autorizzazione al trasferimento di impianti stradali di carburanti; - Proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione e di potenziamento degli impianti stradali e per natanti; - Sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti; - Revoca e sospensione delle autorizzazioni; - Fissazione degli orari e delle turnazioni; - Applicazione delle sanzioni amministrative 		X	
Art. 6 LR 23/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione delle comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento; - Fissazione dei requisiti e delle caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti - Presa d'atto delle ferie presentate dai gestori degli impianti, salvo esigenze particolari - Verifica delle condizioni di incompatibilità con il territorio degli impianti stradali - Trasmissione alla Provincia dei dati tecnici riguardanti gli impianti stradali, per natanti e ad uso privato in essere, nonché delle condizioni di servizio e delle eventuali modifiche intervenute 		X	
Art. 7 LR 23/2003	Aggiornamento dell'autorizzazione in ordine alle intervenute modifiche dell'impianto comunicate dal gestore, previa verifica della documentazione alla normativa vigente		X	
Art. 9 LR 23/2003	Nomina della commissione di collaudo dei nuovi impianti, di quelli trasferiti, di quelli ristrutturati e di quelli potenziati con i prodotti metano e GPL		X	
Art. 9 LR 23/2003	Autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche		X	
Art. 10 LR 23/2003	Applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e riscossione dei proventi		X	

Art. 14 LR 23/2003	Autorizzazione dell'installazione di impianti di solo metano, anche in deroga al numero massimo di impianti determinato per ciascun comune e per ciascuna provincia			X		
Art. 17 LR 23/2003	Sospensione dell'esercizio e revoca dell'autorizzazione			X		
Art. 19 LR 23/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione per il prelievo di carburanti in recipienti mobili superiori a cinquanta litri presso distribuzioni stradali - Accertamento che gli operatori economici e gli altri utenti interessati siano in possesso di automezzi, impianti ed attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro 			X		

***II - Territorio, Ambiente
e Infrastrutture***

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, LUMINOSO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici” (Articolo 79 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 1 LR 17/2009	Promozione della riduzione dell'inquinamento luminoso e della riduzione dei consumi energetici, protezione dall'inquinamento luminoso	X				
Art. 3 LR 17/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivazione dell'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alle norme di contenimento dell'inquinamento luminoso - Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei comuni e delle province - Promozione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per tecnici dell'illuminazione - Definizione dell'elenco delle associazioni a carattere almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio ed il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso 	X				
Art. 8 LR 17/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici professionali - Individuazione delle fasce di rispetto degli osservatori e dei siti di osservazione 	X				
Art. 10 LR 17/2009	Concessione di contributi ai comuni per la predisposizione dei Piani d'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), nonché per gli interventi di bonifica, adeguamento degli impianti e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale.	X				
Art. 11 LR 17/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione delle azioni opportune in caso d'inosservanza della legge da parte delle province e dei comuni - Esclusione degli enti inosservanti dall'erogazione dei contributi regionali 	X				

<p>Art. 4 LR 17/2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna - Stipula, con i comuni, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico - Individuazione degli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere le priorità di bonifica - Redazione di un piano di adeguamento degli impianti d'illuminazione di proprietà della Provincia 	<p style="text-align: center;">X</p>		
<p>Art. 5 LR 17/2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) - Adeguamento dei regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge - Autorizzazione degli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario - Controllo periodico del rispetto e dell'applicazione della legge sul territorio di propria competenza - Bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso - Verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, nonché prescrizione di eventuali modifiche, sostituzioni o comunque uniformazione ai requisiti ed ai criteri stabiliti - Individuazione degli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, e realizzazione di eventuali interventi di normalizzazione - Applicazione delle sanzioni amministrative - Assunzione delle iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica - Rilevamento del consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza - Sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e realizzazione di nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a parità di punti luce - Adozione di dispositivi che riducono il flusso luminoso installato 	<p style="text-align: center;">X</p>		

<p>Art. 6 LR 17/2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalazione ai comuni ed alle province dei siti e delle sorgenti luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che richiedono interventi di bonifica - Elaborazione di atti di indirizzo e documenti d'informazione per la predisposizione dei PICIL - Assunzione delle segnalazioni relative a violazioni, sul territorio regionale, delle disposizioni della legge - Acquisizione dei dati relativi all'attuazione della presente legge da parte dei soggetti competenti - Predisposizione di una relazione biennale al Consiglio regionale sul fenomeno dell'inquinamento luminoso nella Regione Veneto e sullo stato d'attuazione della legge 					<p>X Arpav</p>
------------------------------	---	--	--	--	--	--------------------

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO Legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”¹ (Articolo 84 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	C C M M	altri Enti
Art. 1 LR 4/2002	Gestione del demanio idrico e di difesa del suolo, in relazione alla gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po ²					X AIPO
Art. 4 Allegato LR 4/2002	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione operativa degli interventi - Progettazione e attuazione degli interventi - Polizia idraulica - Gestione del servizio di piena - Istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali - Monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico - Coordinamento delle attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione 					X AIPO
Art. 4 LR 4/2002	Assegnazione di risorse per l'esercizio delle funzioni	X				
Artt. 7 e 8 LR 4/2002	Designazione dei componenti regionali nel Comitato di indirizzo e nel Comitato tecnico	X				

¹ L' Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO, è stata costituita per iniziativa di quattro Regioni a statuto ordinario (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte), quale organismo adibito all'esercizio delle funzioni di gestione unitaria del bacino del fiume Po.

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	Attuale livello di allocazione			
	Regione	Provincia	Comune	C C M M altri Enti
<p align="center">RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”¹ (Articoli 82 e 83 LR 11/2001)</p>				
<p>Art. 3 LR 2/2006</p> <p>- Gestione del demanio idrico - Introito dei canoni derivati dall’utilizzazione del demanio idrico nell’ambito della Provincia di Belluno</p>		X BL		

¹ La legge statale 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) all’art. 4, comma 38 - comma successivamente abrogato dall’art. 1, comma 700, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) - prevedeva che le Regioni dovessero attribuire alle Province montane le funzioni di gestione del demanio idrico di cui all’art. 89, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 112/98, nonché i proventi ricavati dall’utilizzo del demanio idrico introitati dalla Regione ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del medesimo decreto.

In attuazione della disposizione statale, l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 2/2006 ha previsto il trasferimento alla Provincia di Belluno sia delle risorse finanziarie corrispondenti ai canoni introitati dalla Regione per le concessioni di demanio idrico, sia delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico; in particolare, ha disposto che le modalità di trasferimento alla Provincia delle funzioni di gestione del demanio idrico dovessero essere definite con successiva legge regionale, prevedendo altresì il trasferimento automatico delle funzioni stesse in caso di mancata approvazione della legge entro il 31 dicembre 2007.

L’articolo 107 della legge regionale 1/2008 (Finanziaria 2008) ha prorogato il termine previsto dall’articolo 3 della legge 2/2006 al 31 dicembre 2008, scaduto il quale, in mancanza della prevista legge regionale, le funzioni in materia di demanio idrico sono passate alla Provincia di Belluno.

Con DGR n. 411 del 24 febbraio 2009 la Regione preso atto del trasferimento delle funzioni alla provincia di Belluno, a decorrere dal gennaio 2009, ha dettato i criteri per il passaggio delle competenze e dei relativi procedimenti in corso.

		Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	<p align="center">LAVORI PUBBLICI Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”¹ (Articolo 88 LR 11/2001)</p>					
Art. 1 LR 27/2003	Promozione: - della programmazione dei lavori pubblici - della qualità dei progetti di opere pubbliche, della paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse - della qualificazione e dell'adeguatezza delle amministrazioni aggiudicatrici - dell'adozione regionale di norme esecutive della presente legge attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi					
Art. 2 LR 27/2003	Programmazione, approvazione ed affidamento di lavori pubblici di interesse regionale ²					
	X	X	X		X	

¹ L'entrata in vigore del D.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei Contratti) ha acuito le incertezze interpretative sul riparto di competenze Stato-Regioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale; in particolare secondo l'art. 4 il legislatore regionale deve dettare una disciplina conforme a quella statale in relazione ad una ampia gamma di oggetti ivi elencati. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che con sentenza n. 401 del 2007 ha riconosciuto la piena legittimità degli artt.4 e 5 del D.lgs. 163/2006 sancendo la prevalenza della normativa statale su quella regionale. Con DGR n. 547/2008 la Regione ha dettato indirizzi operativi per l'applicazione della normativa regionale a seguito della sentenza della Consulta.

² Le funzioni sono di competenza dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 4 LR 27/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e adozione del programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, dell'elenco annuale dei lavori e successive modifiche, nel caso in cui la Regione è stazione appaltante - Presa d'atto del programma e dell'elenco annuale dei lavori pubblici di ULSS, Aziende ospedaliere, soggetti gestori RSA, enti dipendenti dalla Regione nonché, qualora realizzino opere con totale o parziale contributo regionale, statale o comunitario, di Consorzi di bonifica e delle ATER 	X				
Art. 9 LR 27/2003 ³	<ul style="list-style-type: none"> - Disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria comportanti un compenso fra 40.000 euro e la soglia comunitaria - Individuazione delle misure idonee di pubblicità preventiva e successiva 	X				
Art. 11 LR 27/2003	Destinazione di risorse al fine della qualificazione della committenza	X				
Art. 12 LR 27/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione mediante apposito regolamento dei contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale - Definizione degli indirizzi tecnici e operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi 	X				
Art. 12 LR 27/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione e aggiornamento periodico dei prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché dei parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento - Definizione dei limiti e delle modalità per la stipula, interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, responsabilità del procedimento 	X				
Art. 19 LR 27/2003	Costituzione della Commissione tecnica regionale lavori pubblici (CTR) e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD) e disciplina del loro funzionamento	X				
Art. 24 LR 27/2003	Promozione della procedura dell'accordo di programma, qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche	X	X	X		

³ L'art. 9, comma 1, LR 27/2003, come modificato da art. 7, comma 2, LR 17/2007, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Cost. n. 322/2008 in quanto detterebbe una disciplina difforme da quella nazionale, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, laddove riduce il confronto concorrenziale nell'affidamento degli incarichi.

Art. 25 LR 27/2003	Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale	X				
Art. 26 LR 27/2003	Istituzione del sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale	X				
Art. 27 LR 27/2003	Approvazione di schemi di bandi di gara	X				
Art. 29 LR 27/2003	Individuazione dei lavori che possono essere realizzati in economia e delle modalità semplificate per la contabilizzazione e la liquidazione degli stessi	X				
Art. 31 LR 27/2003	Definizione delle linee guida per la determinazione, da parte delle stazioni appaltanti, dei criteri relativi all'individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata	X				
Art. 31 ter LR 27/2003	Definizione dell'organizzazione e delle modalità di funzionamento dei comitati provinciali per la valutazione di congruità delle offerte anomale, nonché dei criteri cui gli stessi debbano attenersi ai fini della verifica stessa	X				
Art. 33 bis LR 27/2003	Disciplina delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale	X				
Art. 34 LR 27/2003	Approvazione di un capitolato generale, di uno schema tipo di contratto e di schemi di capitolato speciale d'appalto	X				
Art. 36 LR 27/2003	Approvazione delle modalità di redazione in forma semplificata della contabilità dei lavori di importo inferiore a 25.000,00	X				

Art. 38 LR 27/2003 ⁴	Definizione delle lavorazioni, rientranti nella categoria prevalente, subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al limite percentuale del cinquanta per cento dell'importo della categoria	X				
Art. 42 LR 27/2003	- Promozione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - Approvazione di schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di interesse regionale	X				
Art. 44 bis LR 27/2003	- Pubblicazione dell'elenco delle opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, realizzabili con capitali privati - Valutazione della ammissibilità della proposta ad essere realizzata con capitali privati	X				
Art. 45 LR 27/2003	Valutazione e verifica della fattibilità e della convenienza delle opere pubbliche di competenza regionale promosse mediante il ricorso il capitale privato, tramite il NUVV (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti)	X				
Art. 47 LR 27/2003	Istituzione e tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e la relativa disciplina e aggiornamento	X				
Art. 48 LR 27/2003	Nomina dei collaudatori - per i lavori pubblici di competenza regionale; - per i lavori fruanti di finanziamento regionale non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo; - per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla provincia o dall'Autorità competente per la gestione il servizio idrico integrato	X				
Art. 53 LR 27/2003	- Definizione dei programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore e concessione dei relativi contributi - Approvazione del programma di riparto dei contributi relativo agli interventi da finanziare	X				

⁴ Con sentenza n. 322/2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29 della LR 17/2007, che ha modificato l'art. 38, comma 3, della LR 27/2003, nella parte in cui "stabilisce la sospensione del pagamento del corrispettivo solo limitatamente alla somma non corrisposta dal subappaltatore nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate" in quanto il Codice dei contratti pubblici riserva l'istituto del subappalto cui la norma è ascrivibile alla competenza statale esclusiva.

Art. 54 LR 27/2003	- Approvazione dello schema di convenzione - Individuazione delle modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo	X				
Art. 55 LR 27/2003	Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi, disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Osservatorio	X				
Art. 57 LR 27/2003	Istituzione della Commissione regionale degli appalti	X				
Art. 60 LR 27/2003	Realizzazione degli interventi di lavori pubblici inclusi nel programma triennale in quanto dichiarati strategici	X				
Art. 65 LR 27/2003	Individuazione delle zone sismiche, formazione ed aggiornamento degli elenchi delle stesse	X				
Art. 67 LR 27/2003	Istituzione della Commissione sismica regionale	X				
Art. 70 LR 27/2003	Sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità: - deposito del progetto e della documentazione di cui al D.P.R. n. 327/2001 presso l'ufficio provinciale per le espropriazioni - operazioni relative al pagamento dell'indennità di espropriazione - ripartizione tra le province del fondo per l'esercizio delle funzioni di autorità espropriante	X				
Art. 31 ter LR 27/2003	Nomina dei comitati per la valutazione di congruità delle offerte		X			

Art. 70 LR 27/2003	Attività espropriativa di cui al DPR 327/2001 riferita all'esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale e di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità ⁵	X		
-----------------------	---	---	--	--

⁵ Il DPR 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) ha introdotto una nuova disciplina per le procedure di esproprio radicando la competenza in materia in capo alla medesima autorità deputata alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. Successivamente all'entrata in vigore del T.U., la LR 27/2003 (art. 74) ha abrogato le disposizioni di cui alla LR 11/1981 (Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità) prevedendo, tuttavia, per le procedure espropriative la cui dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del T.U., la revivenza della disciplina della L.R. 11/1981 sino all'entrata in vigore di una nuova legge regionale (art.70). Per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 70 LR 27/2003 (Disposizioni transitorie in materia di espropriazione) con DGR n. 799 del 26 marzo 2004, da un lato è stata confermata in capo alle Province la funzione espropriativa riferita all'esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale e di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione (art. 70 comma 2), dall'altro lato, sono stati forniti chiarimenti in merito alla competenza relativa a lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale. Con riguardo a quest'ultima ipotesi la DGR ha distinto tra:

- a) dichiarazioni di pubblica utilità successive all'entrata in vigore del TU in materia di espropri, nel qual caso trovano applicazione le regole sulla competenza individuate dal T.U.;
- b) dichiarazioni di pubblica utilità anteriori all'entrata in vigore del TU, nel qual caso riemerge la competenza regionale ai sensi dell'art. 106 del DPR 616/1977.

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	VIABILITA' Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” ^{1/2} (Articoli 95 e 96 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	Altri Enti
Art. 1 LR 29/2001	Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali ricadenti sul territorio regionale (Veneto strade S.p.A.)	X				
Art. 2 LR 29/2001	Progettazione ed esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale					X Veneto strade S.p.A.
Art. 2 LR 29/2001	Progettazione ed esecuzione delle opere stradali riconosciute di interesse regionale, sulla base di specifici accordi di programma con gli Enti locali ed eventuali altri soggetti interessati					X Veneto strade S.p.A.

¹ La società Veneto strade S.p.A. è stata costituita il 21 dicembre 2001 in attuazione della LR 29/2001.

La Società, nata per volontà congiunta della Regione del Veneto, delle Amministrazioni Provinciali della Regione e di quattro Società Autostradali operanti nel territorio regionale, tra i principali scopi sociali, ha la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la vigilanza sulla rete viaria di interesse regionale individuata con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 59 e n. 60 del 24.7.2002.

Sulla base di apposite convenzioni intervenute in momenti diversi, tra Veneto Strade e le singole Province, è stata affidata alla Società anche la gestione di tutta o parte delle rete viaria provinciale.

² L'articolo 34, della LR 11/2010 (Legge finanziaria per l'esercizio 2010) prevede, in deroga a quanto stabilito dall'art. 70 della LR 27/2003, l'attribuzione a Veneto Strade delle funzioni di autorità espropriante per la rete viaria regionale; la norma contiene altresì disposizioni integrative relativamente alle funzioni della Società da realizzare attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	VIABILITA' Legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi” (Articolo 96 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 3 LR 25/2002	Rilascio delle concessioni per la progettazione, realizzazione e la gestione delle autostrade e delle strade a pedaggio regionale	X				
Art. 3 LR 25/2002	Definizione delle obbligazioni inerenti la concessione mediante apposita convenzione tra Regione e concessionario	X				
Art. 3 LR 25/2002	Promozione di accordi con l'ANAS ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso in cui l'autostrada o strada a pedaggio regionale vada a connettersi con altre autostrade nazionali	X				
Art. 4 LR 25/2002	Previsione nel bando di gara di idonee forme di finanziamento a favore del concessionario	X				
Art. 5 LR 25/2002	Individuazione della durata della concessione nel bando di gara	X				
Art. 5 LR 25/2002	Controllo e vigilanza nei confronti dei soggetti concessionari	X				

Art. 6 LR 25/2002	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle modalità di formulazione degli atti di gara, delle norme che disciplinano il subentro alla scadenza della concessione, degli indicatori per la classificazione delle offerte - Individuazione dei criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici e delle relative modalità di funzionamento - Previsione di idonee disposizioni atte a garantire la trasparenza, la correttezza e l'efficacia delle procedure di aggiudicazione 	X				
Art. 7 LR 25/2002	Verifica del risultato economico della concessione alla conclusione del terzo anno di esercizio effettivo, e successivamente ogni tre anni	X				
Art. 7 LR 25/2002	Prescrizione a carico del concessionario della realizzazione di ulteriori opere per sopravvenute ed imprevedibili esigenze di sicurezza e/o di funzionalità	X				
Art. 8 LR 25/2002	<ul style="list-style-type: none"> - Determinazione delle tariffe di pedaggio e dei relativi parametri di adeguamento - Determinazione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità sulla rete delle autostrade e strade a pedaggio regionale 	X				
Art. 9 LR 25/2002	Autorizzazioni per cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di trasporto	X				
Artt. 10 e 11 LR 25/2002	Promozione della realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità in regime di finanza di progetto	X				
Art. 11 LR 25/2002	<ul style="list-style-type: none"> - Determinazione delle modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni - Definizione delle modalità per il rimborso delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, qualora si tratti di soggetti diversi 	X				
Art. 12 LR 25/2002	Costituzione di un fondo di rotazione per l'incentivazione degli interventi in regime di finanza di progetto	X				
Art. 13 LR 25/2002	Individuazione dei progetti infrastrutturali a carattere strategico contenuti nel Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria	X				

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	<p style="text-align: center;">TRASPORTI Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” (Articolo 87 LR 11/2001)</p>	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Artt. 2 ,7, 8, 12,15 LR 21/2008	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del piano regionale neve e varianti parziali; - Determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per l'uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive classificazioni; - Determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa; - Determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni per la tutela dell'incolumità degli utenti delle aree sciabili attrezzate previste dalla normativa vigente; - Determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi statistici; - Vigilanza in materia di sicurezza; - Determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste; - Predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio delle piste da sci - Tenuta del registro degli impianti e delle piste; - Acquisizione dei rilievi statistici 	X				
Art. 16 LR 21/2008	Concessione di contributi ai soggetti gestori delle aree sciabili e definizione dei relativi criteri e modalità	X				
Art. 17 LR 21/2008	Definizione e classificazione delle categorie di impianti a fune eventuali modifiche o integrazioni del relativo elenco	X				

Art. 32 LR 21/2008	Eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco relativo alle piste da sci	X				
Art. 48 LR 21/2008	Normativa sulla sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve	X				
Art. 49 LR 21/2008	Inoltro al ministero competente in materia di salute dell'elenco degli infortuni verificatesi sulle piste	X				
Artt. 3, 12, 13, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 37, 41, 42, 43, 45, 55, 58 LR 21/2008	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione di linea, autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti; - Autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste; - Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato; - Autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato; - Autorizzazione paesaggistica e adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori; - Modifica, sospensione, decadenza, trasferimento e rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni; - Costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista; - Approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste; - Approvazione del regolamento di esercizio degli impianti, nonché del regolamento dell'esercizio delle piste da sci; - Trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste; - Vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative 		X			
Art. 11 LR 21/2008	Approvazione del progetto di ripristino dei luoghi e trasmissione al soggetto obbligato		X			
Art. 15 LR 21/2008	Sospensione immediata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio, nel caso in cui venga meno la copertura assicurativa		X			

Art. 22 LR 21/2008	Disciplina di modalità e termini per il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto	X				
Art. 22 LR 21/2008	Espressione del parere preliminare sul progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'impianto	X				
Art. 25 LR 21/2008	Previsione di ulteriori obblighi anche di natura temporanea a carico del concessionario dell'impianto	X				
Art. 32 LR 21/2008	Definizione e destinazione delle piste	X				
Art. 40 LR 21/2008	Verifica della conformità della pista rispetto al progetto approvato al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio	X				
Artt. 4, 58 LR 21/2008	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di provvedimenti urgenti di sospensione dell'esercizio di impianti e di piste in presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo; - Adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il corretto utilizzo da parte degli utenti delle piste; - Vigilanza in materia di sicurezza e applicazione delle sanzioni amministrative 		X			
Art. 54 LR 21/2008	Disciplina integrativa, in presenza di situazioni particolari, sul corretto utilizzo delle piste		X			
Artt. 5, 20, 24, 40, 45, 55 LR 21/2008	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione sulla situazione valanghiva; - Verifica delle eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe; - Vigilanza sull'attuazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe 					X Arpav

***III - Servizi alla Persona
e alla Comunità***

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	TUTELA DELLA SALUTE Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” ¹ (Articolo 115 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 1 LR 32/2001	Costituzione dell’Agenzia regionale socio-sanitaria con compiti di supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali con riferimento alle seguenti aree di attività: autorizzazione e accreditamento, formazione, osservatorio prezzi, controllo di gestione, qualità e innovazione.	X				
Art. 2 LR 32/2001	Presentazione al Consiglio regionale di una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia regionale socio sanitaria	X				
Art. 4 LR 32/2001	Nomina del Direttore dell’Agenzia	X				
Art. 5 LR 32/2001	Approvazione dell’organizzazione interna dell’Agenzia	X				
Art. 5 LR 32/2001	Nomina dei dirigenti responsabili delle varie aree su proposta del Direttore	X				
Art. 6 LR 32/2001	Assegnazione di risorse finanziarie	X				
Art. 8 LR 32/2001	Vigilanza sull’attività dell’Agenzia ed esercizio del controllo	X				

¹ L’Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto – ARSS, è stata istituita con la LR 32/2001, quale ente strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

<p>Art. 2 LR 32/2001</p>	<p>Supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali con specifico riferimento alle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza alle aziende sanitarie nell'applicazione delle metodologie per il controllo di gestione; - verifica e controllo dell'attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l'analisi dei bilanci; - istituzione e funzionamento dell'osservatorio prezzi e tecnologie delle aziende sanitarie; - elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle aziende sanitarie e delle strutture pubbliche, private e accreditate; - accreditamento delle strutture socio sanitarie; - elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie; - controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario regionale; - sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all'autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; - valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole aziende Ulss mediante sperimentazioni gestionali organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata; - elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali. 			<p>X Arss</p>
------------------------------	--	--	--	-------------------

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	TUTELA DELLA SALUTE Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” (Articoli 112, 127 e 132 L.R. 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	C C M M	altri Enti
Art. 1 LR 22/2002	Promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale	X				
Art. 3 LR 22/2002	Autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture sanitarie regionali o dipendenti dalla Regione o dalla stessa finanziate, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno	X				
Art. 4 LR 22/2002	Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno	X				
Art. 5 LR 22/2002	Autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture sanitarie regionali, dipendenti dalla Regione o dalla stessa finanziate, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	X				
Art. 6 LR 22/2002	Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie regionali, dipendenti dalla Regione o dalla stessa finanziate, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale	X				
Art. 7 LR 22/2002	Autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno: a) qualora si tratti di strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate; b) nei rimanenti casi	X				X

Art. 8 LR 22/2002	Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno	X				
Art. 9 LR 22/2002	Disciplina delle modalità e dei termini per la richiesta ed eventuale rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle strutture	X				
Art. 10 LR 22/2002	Disciplina dei requisiti minimi, generali, specifici e di qualità, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private	X				
Art. 11 LR 22/2002	- Accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio ed eventuali provvedimenti conseguenti ¹ - Ordine di chiusura temporanea della struttura in caso di accertate inadempienze ed eventuale revoca dell'autorizzazione nei casi di reiterate e gravi infrazioni	X	X			
Art. 11 LR 22/2002	Disciplina delle modalità per l'effettuazione dell'accertamento del possesso dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie	X				
Art. 12 LR 22/2002	Classificazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie	X				
Art. 14 LR 22/2002	Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali	X				
Art. 14 LR 22/2002	Definizione delle modalità per la classificazione delle strutture che erogano servizi sociali, nonché delle modalità per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali ed innovativi	X				
Art. 15 LR 22/2002	Vigilanza sulla sussistenza delle effettive condizioni di parità tra erogatori pubblici e privati	X				X ArSS

¹ Le funzioni indicate dall'art. 11, c. 2, della L.R. 22/2002 (relative all'accertamento del possesso e alla verifica del mantenimento dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e agli eventuali provvedimenti conseguenti di contestazione delle irregolarità rilevate, ordine di chiusura, revoca dell'autorizzazione) sono attribuite all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione stessa - che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per territorio o di apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale socio-sanitaria.

Artt. 16, 20 LR 22/2002	- Accredimento istituzionale dei soggetti pubblici o equiparati, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e dei soggetti privati nonché dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - Sospensione e revoca	X			
Art. 17 LR 22/2002	Disciplina dei rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico, mediante l'approvazione di uno schema tipo di accordo contrattuale, contenente l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli	X			
Art. 17 LR 22/2002	Disciplina dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività	X			
Art. 17 LR 22/2002	Definizione di uno schema tipo di accordo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti accreditati	X			
Art. 18 LR 22/2002	Definizione: - degli ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei risultati svolti ai fini del rilascio - dell'accREDITamento - delle modalità per le verifiche, iniziali e successive, del possesso dei requisiti della struttura o del professionista accreditato - dei requisiti ulteriori per l'accREDITamento orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza nelle attività e nelle prestazioni oltre alla continuità assistenziale	X			
Art. 18 LR 22/2002	- Determinazione dei criteri e dei tempi per la certificazione di qualità	X			
Art. 18 LR 22/2002	- Definizione dei requisiti di accREDITamento specifici con riferimento alle classificazioni delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e di quelle che erogano servizi sociali - Definizione dei requisiti specifici di accREDITamento per i professionisti	X			
Art. 19 LR 22/2002	- Definizione e disciplina dei compiti e delle attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accREDITamento, elaborazione e aggiornamento dei requisiti di accREDITamento e formazione e gestione del personale addetto alle verifiche di accREDITamento	X			
Art. 19 LR 22/2002	Determinazione dei criteri e dell'entità dell'onere posto a carico dell'accREDITando, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accREDITamento	X			

Art. 19 LR 22/2002	Fissazione dei criteri per l'effettuazione delle verifiche di accreditamento	X				
Art. 21 LR 22/2002	Promozione dello sviluppo dell'accREDITAMENTO di eccellenza	X				
Art. 3 LR 22/2002	Autorizzazione alla costruzione, ampliamento e trasformazione, trasferimento delle strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno: - strutture pubbliche, diverse dalle strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, - istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo - strutture private		X			
Art. 5 LR 22/2002	Autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle seguenti strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: - strutture pubbliche che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, diverse dalle strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, - istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo - strutture private			X		
Art. 6 LR 22/2002	Autorizzazione all'esercizio per le seguenti strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali: - strutture pubbliche diverse da quelle della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, - istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo - strutture private				X	
Art. 14 LR 22/2002	Autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica o privata ²				X	

² Le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono esercitate dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda Ulss ove ha sede la struttura che eroga il servizio, o mediante delega all'azienda Ulss, o avvalendosi delle competenti strutture regionali.

Artt. 16, 20 LR 22/2002	- Accredитamento istituzionale delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e dei soggetti che erogano interventi e servizi sociali ³ - Sospensione e revoca dell'accreditamento		X		
Art. 19 LR 22/2002	Pubblicazione dell'elenco dei soggetti accreditati				X Ulss

³ L'accreditamento istituzionale dei soggetti di cui all'art. 16 c. 2 L.R. 22/2002 è rilasciato dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda Ulss ove ha sede la struttura, o con delega all'azienda unità locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali indicate all'articolo 19, comma 3.

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	TUTELA DELLA SALUTE Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980 n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” ed alla legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ¹ (Articoli 123 bis e 123 ter LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 2 LR 7/2010 (che ha introdotto l’art. 123 bis LR 11/2001)	Approvazione del piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, che determina i bacini di utenza e per ciascun bacino, la quantità di sorgenti autorizzabili con nulla osta	X				
Art. 2 LR 7/2010 (che ha introdotto l’art. 123 bis LR 11/2001)	Definizione delle modalità dello smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico	X				
Art. 2 LR 7/2010 (che ha introdotto l’art. 123 bis LR 11/2001)	Rilascio, modifica e revoca del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico					X Ulss

¹ Il monitoraggio della LR 7/2010 riguarda solo le disposizioni (artt. 2 e 3) che danno attuazione alla LR 11/2001 (artt. 123 bis e 123 ter) mentre non è stato considerato l’art. 1 recante modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980 n. 78 (Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica).

Art. 2 LR 7/2010 (che ha introdotto l'art. 123 bis LR 11/2001)	Parere igienico-sanitario in materia di igiene pubblica e parere radioprotezionistico di cui all'articolo 29, comma 2, decreto legislativo 230/1995, prescritti ai fini del rilascio del nulla osta ²						X Ulss
Art. 2 LR 7/2010 (che ha introdotto l'art. 123 bis LR 11/2001)	Trasmissione alla struttura regionale competente in materia di prevenzione di copia di ogni provvedimento adottato concernente il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico, ai fini dell'aggiornamento della banca dati regionale						X Ulss
Art. 2 LR 7/2010 (che ha introdotto l'art. 123 ter LR 11/2001)	Istituzione della Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti ³						X Ulss

² Il parere radioprotezionistico di cui all'art. 123 bis viene rilasciato dalla Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

³ Cfr. nota 2.

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA Legge regionale 20 novembre 2003, n. 33 “Indennità regionale di anticipazione dell’indennità di accompagnamento agli invalidi civili” (Articolo 130 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art.1 LR 33/2003	Promozione e tutela dei diritti degli invalidi civili ed erogazione di indennità regionali di invalidità civile	X				
Art. 3 LR 33/2003	Disciplina delle modalità e delle procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche a titolo di anticipazione del beneficio agli invalidi civili	X				
Art. 4 LR 33/2003	Stipula di apposito accordo con l'INPS per la restituzione, da parte di quest'ultimo, delle somme anticipate dalla Regione agli invalidi civili	X				
Art. 5 LR 33/2003	Costituzione di apposito fondo ed erogazione delle indennità regionali agli invalidi civili					X Ulss

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE SCOLASTICA Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” (Articolo 139 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	C C M M	altri Enti
Art. 1 LR 19/2002	Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati,	X				
Art. 1 LR 19/2002	Iscrizione nell’elenco regionale su istanza degli organismi di formazione professionale	X				
Art. 3 LR 19/2002	- Tenuta dell’elenco - Sospensione o revoca dell’iscrizione	X				
Art. 4 LR 19/2002	Definizione di criteri di accreditamento	X				

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	SPORT Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” (Articolo 149 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 2 LR 1/2005	Nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia della Provincia nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite	X				
Artt. 6 e 11 LR 1/2005	Vigilanza sull'albo professionale di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida e sul collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida	X				
Art. 8 LR 1/2005	Istituzione, con cadenza almeno biennale, di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida e definizione - dei contenuti delle prove attitudinali - dei programmi dei corsi e delle relative prove d'esame. Erogazione di contributi per la realizzazione dei corsi	X				
Art.9 LR 1/2005	Nomina dei componenti effettivi e supplenti della Commissione d'esame per il conseguimento della qualifica; stipula a favore degli stessi delle polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali	X				
Art. 10 LR 1/2005	Istituzione di corsi di aggiornamento per guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida; definizione dei contenuti e modalità dei corsi	X				
Art. 20 LR 1/2005	Erogazione di contributi per: - migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine - promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani - favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina - promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni età, a livello nazionale e internazionale. Disciplina delle modalità e dei termini di erogazione dei contributi	X				

Art. 21 LR 1/2005	Determinazione delle modalità di espletamento della vigilanza sull'applicazione della legge	X					
Art. 16 LR 1/2005	Autorizzazione all'istituzione di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata, e vigilanza sulla stessa		X				
Art. 18 LR 1/2005	Determinazione delle tariffe massime per le prestazioni professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida		X				
Art. 15 LR 1/2005	Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida			X			

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	SPORT Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” (Articolo 149 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 2 LR 2/2005	Nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia della Provincia nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite	X				
Art. 5 LR 2/2005	Vigilanza sull'albo professionale regionale dei maestri di sci	X				
Art. 5 e 6 LR 2/2005	Istituzione, con cadenza almeno biennale, e disciplina di corsi di formazione propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci mediante - disposizioni di attuazione dei corsi; - programmi di massima dei corsi; - contenuti, modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove d'esame; Contributo alle spese per la realizzazione dei corsi di formazione a favore del Collegio regionale dei maestri di sci.	X				
Art.7 LR 2/2005	Nomina e sostituzione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione d'esame di abilitazione; integrazione della composizione della commissione; stipula a favore dei componenti delle polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali	X				
Art.8 LR 2/2005	Autorizzazione all'organizzazione di corsi ed esami per il conseguimento di specializzazioni e qualifiche anche diverse da quelle previste dall'art. 8	X				
Art. 9 LR 2/2005	Istituzione dei corsi di aggiornamento e definizione dei contenuti e modalità di attuazione					
Art. 19 LR 2/2005	Erogazione di contributi per: - migliorare la qualificazione professionale dei maestri di sci - promuovere la diffusione dello sci tra i giovani - favorire la conoscenza del ruolo dei maestri di sci	X				

Art. 3 LR 2/2005	Individuazione delle aree sciistiche dove è prevista e consentita l'attività dei maestri di sci secondo le varie discipline nonché definizione dei criteri in base ai quali è consentita tale attività negli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ¹ .		X			
Artt. 14 e 21 LR 2/2005	Autorizzazione all'apertura di scuole di sci e determinazione delle modalità di vigilanza sulle stesse		X			
Art. 17 LR 2/2005	Determinazione delle tariffe massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci		X			
Art. 16 LR 2/2005	Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci			X		X

¹ In attuazione dell'art. 3 comma 2 della LR 2/2005 sono stati adottati da parte delle Province interessate i seguenti provvedimenti: Deliberazione della Giunta provinciale di Belluno n. 54 del 6 marzo del 2007; Deliberazione della Giunta provinciale di Vicenza n.459 del 5 dicembre 2006; Deliberazione della Giunta provinciale di Verona n. 269 del 21 dicembre 2006.

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	SPORT Legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 “Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità” (Articolo 148 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 1 e 2 LR 17/2003	<p>Concessione di contributi per la promozione della partecipazione dei disabili alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche; - organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici; - realizzazione di attività sportive e motorio ricreative per l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità; acquisto di specifiche attrezzature sportive 	X				
Art. 4 LR 17/2003	<p>Definizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termini, modalità e documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai contributi; - criteri di priorità per la ammissione a contributo; - tipologie di spesa ammissibili a contributo; - importi minimi delle spese ammissibili a contributo relativamente agli interventi di cui all'articolo 3 della legge; - ammontare minimo del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge; - modalità di concessione dei contributi; - disciplina delle ipotesi di revoca 	X				
Art. 4 LR. 17/2003	Relazione annuale sugli interventi attuati ai sensi della legge	X				

Art. 2 LR 17/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche; - organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici; - realizzazione di attività sportive e motorio ricreative per l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità; acquisto di specifiche attrezzature sportive¹ 		X		
----------------------	--	--	---	--	--

¹ L'art. 2, comma 4, fa salve le competenze delle Province in materia di interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 149 della LR 11/2001. Con DGR n. 4362 del 30.12.2005 è stato approvato l'atto di indirizzo che detta modalità e termini per l'esercizio, da parte delle Province, delle funzioni in materia di sport di cui all'art. 149, comma 1, della LR 11/2001

IV - Polizia Amministrativa
Regionale e Locale

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza” (articolo 150 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	C C M M	altri Enti
Art. 1 LR 9/2002	Promozione della legalità e della sicurezza e partecipazione alle forme di coordinamento disciplinate dalle leggi dello Stato	X	X	X		
Art. 1 LR 9/2002	Promozione delle iniziative e dei progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale, nonché dell'ordinata convivenza della comunità veneta	X				
Art. 2 LR 9/2002	Supporto alle iniziative per realizzare progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità, con prioritaria attenzione a: - diffondere una cultura della legalità e un'ordinata e pacifica convivenza civile anche, previe intese, attraverso il sistema formativo; - realizzare attività formative nonché promuovere forme di riconoscimento al merito e di aggiornamento per operatori nel settore della sicurezza; - attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento di dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto d'intesa tra gli enti; - svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione	X				
Art. 2 LR 9/2002	Promozione e stipula di intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza	X				

Art. 3 LR 9/2002	Concorso al finanziamento di progetti integrati degli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli standard di sicurezza, alle azioni preventive sul territorio, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni preventive a carattere sociale, nonché definizione dei criteri, delle priorità per l'assegnazione del finanziamento, delle modalità di presentazione degli stessi nonché dei limiti del contributo finanziario della Regione ¹	X				
Art. 4 LR 9/2002	Tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza, nonché determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione dei contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza	X				
Art. 5 LR 9/2002	Gestione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza	X				

¹ L'art. 78 della LR 27 febbraio 2008, n. 1 prevede un finanziamento straordinario per le iniziative di sicurezza urbana attuate dagli Enti locali ai sensi del presente articolo, con priorità per la realizzazione di forme e sistemi coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere.

Riferimento legge regionale di attuazione della LR 11/2001	POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE: Legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 “Istituzione della scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale” (Articolo 150 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
		Regione	Provincia	Comune	CCMM	altri Enti
Art. 1 LR 24/2006	Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale	X				
Artt. 2,4,6,8 LR 24/2006	Disciplina dell'organizzazione e funzionamento della scuola con particolare riferimento a: - struttura della Scuola - sede - modalità di funzionamento degli organi - compenso dei componenti - articolazione dei corsi e delle altre attività - rapporti con gli enti locali e altri enti istituzionali - criteri generali di ammissione e per il riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da terzi	X				
Art. 2 LR 24/2006	Stipula, con la Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale, di apposite convenzioni	X				
Art. 3 LR 24/2006	Nomina del Consiglio di programmazione e indirizzo; designazione e nomina del Direttore	X				
Art. 3 LR 24/2006	- Definizione dei criteri per la scelta e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di programmazione e indirizzo e del Direttore - Disciplina del contratto di lavoro del Direttore	X				
Art. 4 LR 24/2006	Disciplina del funzionamento del Consiglio di programmazione e di indirizzo	X				

Art. 6 LR 24/2006	Definizione dell'indennità spettante al Direttore	X					
Art. 7 LR 24/2006	Istituzione di un comitato tecnico consultivo con compiti di consulenza e proposta di progetti per il miglioramento della qualità formativa e del servizio di polizia locale	X					
Art. 8 LR 24/2006	Definizione delle modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento della Scuola da parte del collegio dei revisori, nonché delle indennità spettanti ai componenti del collegio	X					
Art. 9 LR 24/2006	Assegnazione alla Scuola di beni immobili, mobili e attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni unitamente alle risorse finanziarie	X					
Art. 12 LR 24/2006	Promozione e collaborazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione	X					
Art. 9 LR 24/2006	Assegnazione di risorse finanziarie e patrimoniali per il funzionamento della Scuola		X	X			
Art. 12 LR 24/2006	Formazione permanente degli operatori di polizia locale		X	X			
Art. 11 LR 24/2006	- Organizzazione di corsi preparatori teorico-pratici con esame finale per il conseguimento della qualifica professionale alle funzioni di comando, di ufficiale intermedio e di agente di polizia locale - Individuazione delle modalità di svolgimento dei corsi e dei criteri di selezione mediante l'adozione del piano annuale formativo della Scuola						X Scuola regionale veneta

	Riferimento regionale di legge attuazione della LR 11/2001	POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE: Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 “Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine” (Articolo 150 LR 11/2001)	Attuale livello di allocazione				
			Regione	Provincia	Comune	C C M M	altri Enti
Art. 2 LR 24/2006		<ul style="list-style-type: none"> - Concessione di contributi per il sostegno delle associazioni combattenti, d’arma e delle forze dell’ordine - Disciplina delle modalità e termini per la presentazione delle domande, sentita la competente commissione consiliare - Definizione dei criteri di riparto, sentita la competente commissione consiliare 	X				

Assessorato regionale al bilancio e agli enti locali
Roberto Ciambetti

Segreteria generale della programmazione
Tiziano Baggio

Direzione riforme istituzionali e processi di delega
Maria Antonietta Greco

telefono 041-2795738 fax 041-2795710
riforme.istituzionali@regione.veneto.it
<http://www.regione.veneto.it/federalismo>

Alla realizzazione del Documento hanno collaborato, in particolare, Federica Mondadori, Marta Mattiuzzi, Stefano Osele, Paola Patron, Monica Marin e Serena Chiggio.